



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Valido per le Tessere ACI Azienda **MODULO VL base** emesso o rinnovato dal **1° maggio 2021**

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE	pag. 1
ART. 2 – SOCCORSO STRADALE - REGOLE GENERALI	pag. 2
ART. 3 – SOCCORSO STRADALE E TRAINO	pag. 3
ART. 3.1 – Soccorso stradale e traino In Italia	pag. 3
ART. 3.2 – Soccorso stradale e traino all'estero	pag. 4
ART. 4 – TUTELA LEGALE STANDARD	pag. 5
AVVERTENZE	pag. 6
INFORMATIVA ISVAP	

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

L'azienda diventa socia dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI e versando l'importo stabilito per la quota sociale. L'azienda socia dell'Automobile Club, in quanto tale, è socia dell'ACI.

Attraverso l'associazione, l'azienda acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e, in tale ambito, esercita il diritto di voto. L'azienda ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di moduli di servizi sottoscritti.

La presente formula associativa "ACI Azienda" può essere **intestata** esclusivamente a **persona giuridica**.

L'associazione "ACI Azienda" è **valida 365 giorni**, a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- **in Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- **all'estero** in uno dei seguenti paesi: Andorra, Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.

L'azienda è tenuta a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati dell'azienda e di individuazione del veicolo, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

Al momento dell'associazione, l'azienda fornisce **i propri dati (ragione sociale e sede, un referente, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica) e i dati relativi al veicolo** che intende associare (**targa, categoria e massa complessiva**). A tali dati si farà riferimento per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento. I dati forniti sono trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (si veda l'Informativa sul sito aci.it, sezione Club).

A seguito dell'associazione, l'azienda riceve un **documento (Modulo di richiesta tessera ACI) riportante tutti i dati aziendali forniti, il numero della tessera capofila con le date di decorrenza/scadenza, l'elenco dei moduli collegati e dei relativi veicoli coperti, con relativa decorrenza/scadenza**. Successivamente, entro 30 gg. dalla data di associazione, l'azienda riceverà - per ciascun modulo acquistato - un **supporto adesivo da parabrezza riportante il numero associativo del modulo, la data di scadenza e la codifica tecnica dello stesso e la targa del veicolo associato**.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento del supporto adesivo da parabrezza, l'azienda potrà chiedere l'emissione di un **uplicato** tramite l'Automobile Club di appartenenza; le spese di duplicazione sono a carico dell'azienda.



All'atto dell'associazione con formula aziendale "VL base", può essere indicato un veicolo (purché targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente) tra i seguenti:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoambulanze con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- auto funebri con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- ciclomotori e minicar;
- motoveicoli;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Per **massa complessiva** si intende quella indicata nel libretto di circolazione del veicolo alla voce "F.2".

Con il presente modulo VL base si possono associare i veicoli con targa prova.

Sono **esclusi**:

- i veicoli storici certificati dall'ASI, da registri italiani di marca (Fiat, Lancia, Alfa Romeo) o da altro registro storico
- le autovetture tipo "limousine"
- i veicoli appartenenti a società di "car sharing".

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verifichino i seguenti eventi: guasto o incidente.

In Italia, la prestazione di "Soccorso stradale" (art. 3.1) è erogata anche per ritrovamento a seguito di furto, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.

Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso e imprevisto del veicolo, incluso l'incendio non doloso, - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) legato alla circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per atto vandalico si intende: qualsiasi atto esterno compiuto da ignoti sul veicolo che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada o presso la sede dell'Azienda associata o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con l'esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per **evento** si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Per maggiori dettagli, si vedano le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate online tramite il sito aci.it e avranno effetto immediato dei confronti di tutte le aziende associate.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), **l'azienda associata è tenuta ad osservare i doveri sociali ed a utilizzare l'associazione "ACI Azienda" secondo le condizioni del presente regolamento.** L'utilizzo improprio dell'associazione può dar luogo alla **decadenza della qualità di socio** per radiazione.

ARTICOLO 2 > SOCCORSO STRADALE – REGOLE GENERALI

L'azienda associata può ottenere, in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" art. 1), **le prestazioni di assistenza** descritte dall'art. 3.1 all'art. 3.2 per eventi occorsi **al veicolo associato e condotto da un conducente autorizzato dalla stessa**, in caso di guasto o incidente.

In Italia, la prestazione di "Soccorso stradale" (art. 3.1) è erogata anche per ritrovamento a seguito di furto, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.

Le prestazioni di assistenza sono erogate - 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno – dalla "Centrale Operativa" di



Automobile Club d'Italia

"ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116" (di seguito per brevità definita Centrale Operativa) raggiungibile:

- in **Italia** tramite il **Numero Verde** dedicato per le aziende **800.000.116**;
- dall'**estero** tramite il **Numero +39.02.66.165.593** (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico dell'azienda associata).

In Francia e nel Principato di Monaco, per la sola viabilità autostradale, a causa della particolare organizzazione locale, la richiesta alla Centrale Operativa attiva una procedura specifica, che prevede il pagamento diretto del soccorso stradale da parte dell'azienda associata e il successivo rimborso da richiedere ad ACI Global S.p.A. – Ufficio Rimborsi, via Stanislao Cannizzaro 83/a - 00156 Roma.

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116".

Qualora l'intervento di primo soccorso o il recupero **non siano richiesti alla Centrale Operativa** per cause riconosciute di **forza maggiore** (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da "ACI Soccorso Stradale 803.116" effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del conducente autorizzato o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa all'azienda associata il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

Qualora, in seguito alla richiesta di soccorso, la Centrale Operativa non riuscisse per motivi tecnici a comunicare verbalmente con l'azienda associata e/o il conducente autorizzato, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dall'azienda associata e/o dal conducente autorizzato al momento della prima richiesta alla Centrale. La richiesta di soccorso può essere inoltrata anche tramite l'APP ACI Space che consente la localizzazione del dispositivo chiamante.

Nel caso in cui la richiesta di intervento sia effettuata per sequestro o fermo amministrativo, l'azienda associata non può ottenere, in forma gratuita o alle tariffe scontate previste per i soci ACI, le prestazioni di assistenza al veicolo previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 > SOCCORSO STRADALE E TRAINO

ARTICOLO 3.1 > Soccorso stradale e traino in Italia

Il servizio è fornito tramite le strutture operative di ACI Global, ovvero la Centrale Operativa di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" e la rete delle officine convenzionate "ACI Soccorso Stradale 803.116", di seguito per brevità definite "officine convenzionate ACI".

Nel corso dell'anno associativo, al veicolo associato sono garantiti (qualora siano possibili e consentiti dalla legge) **l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero** per un numero massimo di **due volte**.

L'azienda associata che, nel corso dell'anno associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi usufruendo di tariffe scontate.

Le tariffe applicate (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito aci.it.

PER INTERVENTO DI SOCCORSO SI INTENDE:

1. **l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo** effettuata dall'operatore intervenuto anche tramite auto attrezzata a officina mobile, con l'obiettivo di eseguire - ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio - la riparazione sul posto e consentire il proseguimento del viaggio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) è a carico dell'azienda associata, mentre le spese di mano d'opera sono a carico di ACI;
2. **il traino del veicolo:**
 - in autostrada**, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o per una percorrenza massima di 50 km a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un altro mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.
 - in viabilità ordinaria**, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso altro luogo scelto dall'azienda associata/conducente autorizzato entro una percorrenza massima di 50 km dal luogo di fermo.

PER RECUPERO SI INTENDE:

- l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e comunque in assetto di marcia.



Automobile Club d'Italia

Le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del socio.

Se la **riparazione** sul posto **non è effettuabile per impossibilità tecnica e/o l'azienda/conducente autorizzato rifiuti il traino** proposto dall'officina convenzionata ACI intervenuta senza giustificato motivo, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente sia **il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio** (ad esclusione del carrello - appendice), l'azienda associata può usufruire del soccorso gratuito per entrambi i veicoli **se dispone delle prestazioni previste**; in caso contrario, sul soccorso eccedente verranno applicate le tariffe scontate riservate ai soci (disponibili sul sito www.aci.it).

Se l'officina convenzionata ACI intervenuta **non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dall'azienda associata o dal conducente autorizzato**, ovvero nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, questi ha diritto alla **gratuità della sosta** del veicolo **presso l'officina medesima** e al **successivo trasporto** dello stesso presso la destinazione già indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Punto 2 – Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina.

TRAINO OBBLIGATO. Se l'azienda associata o il conducente autorizzato, al momento della richiesta di soccorso, **non siano in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo o se l'officina di destinazione richiesta sia temporaneamente chiusa** e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI, il successivo trasporto richiesto dall'azienda o dal conducente autorizzato, presso la destinazione prescelta, è effettuato dalla sede dell'officina convenzionata ACI come prestazione di prosecuzione traino non contestuale al soccorso alle tariffe scontate vigenti, pubblicate sul sito www.aci.it, con l'eventuale integrazione della sosta.

PROSECUZIONE DEL TRAINO. Concordandone tempi e modalità con la Centrale Operativa, l'azienda associata può richiedere il traino anche **oltre il limite chilometrico dei 50 km**. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di soccorso. Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti la gratuità (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) è **a carico dell'azienda associata** alle tariffe ACI vigenti (scontate in viabilità ordinaria). Nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, l'azienda associata ha diritto alla prestazione gratuita di prosecuzione del traino verso la destinazione indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina presso la quale il veicolo è stato ricoverato. Tale prestazione a titolo gratuito non è dovuta nei casi elencati al punto 'Traino obbligato'.

ESCLUSIONI

La presente prestazione è esclusa in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte al traffico ordinario. La prestazione può inoltre non essere fornita - per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta - in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni.

ARTICOLO 3.2 > Soccorso stradale e traino all'estero

Nel corso dell'anno associativo, al veicolo associato in viaggio all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" art.1 del presente regolamento) sono garantiti (qualora siano possibili e consentiti dalla legge), in caso di guasto o incidente, **l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero** per un numero massimo di **tre volte**.

L'azienda associata che, nel corso dell'anno associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.

Il mezzo di soccorso dell'Automobile Club estero, richiesto dall'azienda associata o conducente autorizzato tramite la Centrale Operativa, potrà:

- **risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi e dei materiali di consumo restano a carico dell'azienda** che pagherà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto alle tariffe previste dalle normative locali;
- se necessario, **trasportare il veicolo** fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dall'azienda associata o conducente autorizzato con **una percorrenza massima di km 50** dal luogo del fermo. Il costo dei chilometri eccedenti resta a carico dell'azienda associata alle tariffe previste dalle normative locali.

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente

necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale, comunque entro il massimale previsto, esclusa l'ipotesi in cui occorranzo mezzi speciali.

Sono a carico dell'azienda associata (alle tariffe previste dalle normative locali) le spese relative all'eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.



ACI terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento di soccorso entro i limiti sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 4 > TUTELA LEGALE STANDARD

4.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela Legale Standard del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti. Tale garanzia è operante a condizione che il Socio non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, nei casi espressi nelle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni, fino alla concorrenza del massimale di €10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.2 sinistri per anno associativo.

4.2 > DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale Standard è tenuto a:

- informare ACI Global S.p.A, entro 30 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, all'indirizzo sinistri.tutela@aciglobal.it in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento compilando il "MODULO DENUNCIA SINISTRO per attivazione Polizza Tutela Legale" già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

Sarà cura di ACI Global S.p.A, dopo una verifica preliminare della denuncia sinistro ricevuta, trasmettere l'istanza alla Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni che procederà ad istruire la pratica ed effettuare il rimborso secondo i termini e le condizioni previste nella Polizza (Condizioni Generali di Assicurazione).

4.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

La garanzia riguarda il rimborso dei costi sostenuti per il corso di recupero punti patente (o corso per nuova patente) -secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione" -a favore del Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada; nello specifico è previsto:

- un rimborso, per un importo massimo di € 250,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associative e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- un rimborso, per un importo massimo di € 500,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni e gestite, su mandato della stessa, da ACI Global S.p.A. Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo "Riferimenti utili" utilizzando il modulo di denuncia ("MODULO DENUNCIA SINISTRO- RECUPERO PUNTI PATENTE") già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

4.4 > RIFERIMENTI UTILI ACI GLOBAL S.P.A.

Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma

Email per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@aciglobal.it

Servizio Informativo: Numero Verde 803.116



Automobile Club d'Italia

AVVERTENZE

INFORMATIVA IVASS

Informativa resa al socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DA ACI GLOBAL SPA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

- **ASSISTENZA TECNICA**
Soccorso stradale e traino all'estero
- **TUTELA LEGALE**

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.



Automobile Club d'Italia